

Regolamento per la prova finale di laurea L-24 “Scienze e Tecniche Psicologiche”

Il consiglio di Coordinamento della classe di Psicologia, nella seduta del 18 dicembre 2013, visto l'art.5, comma 2, lett.c. del Regolamento Didattico di Ateneo; visto il regolamento del Senato Accademico del 6 novembre 2012, contenente le linee guida del regolamento per lo svolgimento della prova finale dei corsi di laurea, delibera il seguente regolamento per lo svolgimento della prova finale dei corsi di studio L24, che entrerà in vigore dalla prima sessione di laurea dell'a.a. 2013-2014.

1. Descrizione della prova finale per la laurea di primo livello

Coerentemente con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea e con i risultati di apprendimento attesi, la prova finale consiste nella presentazione e discussione di un elaborato scritto (Elaborato breve). A tale prova finale sono assegnati 4 crediti sui 180 del percorso formativo.

2. Caratteristiche dell'elaborato breve

L'elaborato può essere:

- una riflessione teorica e critica relativa all'esperienza di tirocinio
- una presentazione di un'indagine empirica
- una rassegna bibliografica su un tema specifico
- un saggio breve su un tema specifico

Tale elaborato può essere redatto anche in lingua straniera, preventivamente concordata con il docente relatore. In questo caso andrà predisposto anche un riassunto esteso del lavoro svolto, in lingua italiana. La sua lunghezza complessiva deve essere compresa tra 15 e 30 cartelle (di 2000 battute ciascuna), comprensive di eventuali grafici, tabelle e della bibliografia (min 30000, max 60000 caratteri, spazi inclusi). Dovrà, di norma, essere scritto in carattere Times New Romans, 12 punti, interlinea doppia, 2 cm di margine ai bordi superiore, inferiore e destro e 3cm al bordo sinistro.

3. Modalità di accesso alla prova finale: scelta/assegnazione del docente relatore e tempistica

Per portare a compimento la prova finale ogni studente deve essere supervisionato da un Docente (Professore o Ricercatore), il cui insegnamento è di norma presente nel piano di studi dello studente, che assume la funzione di relatore.

Lo studente può chiedere l'assegnazione del docente relatore a partire dal terzo anno di corso e comunque almeno sei mesi prima della presumibile sessione di Laurea.

Il docente relatore: (a) propone l'argomento e il tipo di lavoro, tenendo conto degli interessi dello studente; (b) aiuta il laureando a impostare il lavoro all'inizio; (c) controlla la stesura finale, anche al fine di evitare plagii e copiature (ferma restando la responsabilità dello studente riguardo al proprio lavoro).

La supervisione può anche avvenire in piccoli gruppi – fatto salvo il carattere individuale della stesura di ciascun elaborato.

Il relatore garantisce allo studente un minimo di 3 incontri di supervisione, finalizzati a:

- conoscere lo studente, il suo curriculum e le sue possibilità d'impegno; individuare il tema e fornire le istruzioni per l'avvio del lavoro;
- supervisionare un primo stato di avanzamento;
- esaminare la versione finale dell'elaborato.

Le scadenze per ciascuna fase sono fissate dal relatore, sentito lo studente.

Annualmente, sono previsti tre periodi per la richiesta di assegnazione del relatore: Ottobre, Febbraio e Giugno.

Per richiedere l'assegnazione del relatore gli studenti devono compilare l'apposito modulo reperibile sul sito del Dipartimento di Psicologia e consegnarlo alla Presidenza del corso di Laurea. Il modulo va compilato in ogni sua parte con l'indicazione, in ordine di preferenza, del nome di tre docenti che possono svolgere la funzione di docente relatore.

Per gli studenti che abbiano concordato con un docente l'argomento dell'elaborato breve, basta indicare come unico nome quello del docente in questione. Per gli studenti che non abbiano preso accordi preliminari con alcun docente, la Presidenza del Corso di Laurea provvede ad una assegnazione d'ufficio, nel rispetto delle preferenze indicate dallo studente e del numero dei laureandi per docente in ciascuna sessione di laurea. L'assegnazione del docente relatore avviene entro e non oltre i primi 15 giorni del mese successivo a quello in cui è stata avanzata la richiesta.

I docenti afferenti al corso di laurea devono far pervenire, entro trenta giorni dall'inizio dell'anno accademico, un elenco con almeno tre temi disponibili per argomenti di un elaborato breve. L'elenco dei temi è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web del Corso di studi.

4. Commissione di Laurea

Ai sensi del vigente Regolamento Didattico di Ateneo, le Commissioni giudicatrici abilitate al conferimento della Laurea sono composte da un minimo di sette ad un massimo di undici componenti effettivi tra Professori e Ricercatori.

Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte dal Presidente del Corso di Laurea o da un suo Delegato.

Il Provvedimento di nomina della Commissione deve prevedere anche dei componenti supplenti in misura pari ad almeno la metà dei componenti effettivi.

5. Determinazione del voto di laurea

La prova finale si intende superata quando il candidato abbia ottenuto una votazione di almeno sessantasei centodecimi. La votazione finale è funzione di due parametri: a) la media dei voti del curriculum (pesati per i crediti); b) il punteggio che esprime la valutazione della prova finale che va da 0 a 7 punti.

Nel calcolo della votazione iniziale può essere aggiunto un numero massimo di tre punti, in funzione del numero delle lodi conseguite dallo studente e nella misura di 0,5 per ciascuna lode.

Ai candidati che sostengono la prova finale entro il terzo anno del corso di studi, verranno assegnati due ulteriori punti. La commissione dispone inoltre di un ulteriore punto da attribuire agli studenti che abbiano conseguito almeno 15 CFU, frequentando programmi comunitari (Erasmus, Socrates) o abbiano conseguito attestati o diplomi di frequenza presso istituzioni straniere riconosciute dal consiglio del Corso di Studi.

Qualora il/la candidato/a abbia ottenuto il voto massimo (110) può essere attribuita la lode, su proposta di uno dei componenti la Commissione. La lode potrà essere attribuita soltanto se il punteggio iniziale dello studente è non inferiore a 102/110.